

Napoli, 26 ottobre 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 32/2020

OPERATIVO L'ESONERO DENOMINATO "DECONTRIBUZIONE SUD"

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che l'INPS, con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le istruzioni operative riguardanti l'esonero denominato "Decontribuzione Sud", contemplato nell'art. 27 del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), convertito in legge 126/2020.

Premesso quanto innanzi e così come già specificato nella [circolare](#) di questo Studio n. 29/2020, si ribadisce che l'agevolazione contributiva in questione, fruibile dal 1° ottobre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020, è rivolta a favore delle aziende, la cui sede operativa risulti ubicata in una delle regioni svantaggiate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise) e riguarda sia i rapporti di lavoro già in essere, nonché eventuali nuove assunzioni. A tal riguardo, si precisa che l'agevolazione è pari al 30% dei contributi a carico dei datori di lavoro, ad eccezione:

- ✓ dei premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
- ✓ del contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- ✓ del contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

- ✓ del contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all'articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l'articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi);
- ✓ del contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si aggiunge, anche, che le aziende, per poter accedere all'esonero in questione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ devono essere in regola con i contributi previdenziali (DURC regolare);
- ❖ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- ❖ rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si precisa, altresì, che l'agevolazione *de quo* risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento, così come previste dalla normativa vigente, sempre, però, nei limiti della contribuzione dovuta.

Si fa presente, infine, unicamente per completezza d'informazione, che l'agevolazione in questione è divenuta operativa solo a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione Europea, in quanto qualificata come "Aiuti di Stato" (importo non superiore ad € 800.000,00 per ciascuna Azienda).

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
